

Regolamento dei Procedimenti Disciplinari a carico degli Studenti

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1. Definizioni	2
Art. 2. Ambito della giurisdizione disciplinare	2
Art. 3. Ambito di Applicazione	2
Art. 4. Indipendenza della giurisdizione disciplinare	2
TITOLO II. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	3
Art. 5. Istruttoria preliminare	3
Art. 6. Computo dei Termini	3
Art. 7. Potere di iniziativa	3
Art. 8. Comunicazioni tra studenti e Ateneo	3
Art. 9. Diritto di difesa	3
Art. 10. Commissione Disciplinare Studenti	3
Art. 11. Conflitto di interessi	4
Art. 12. Decisione del procedimento disciplinare	4
Art. 13. Archiviazione del procedimento	5
TITOLO III. PROVVEDIMENTI CAUTELARI	5
Art. 14. Scopo del provvedimento cautelare	5
Art. 15. Competenza e contenuto	5
Art. 16. Effetti del provvedimento cautelare sulla sanzione disciplinare	5
TITOLO IV. SANZIONI APPLICABILI E LORO ESECUZIONE	5
Art. 17. Ammonizione	5
Art. 18. Esclusione temporanea da uno o più esami	5
Art. 19. Interdizione da uno o più corsi e dai relativi esami	5
Art. 20. Sospensione temporanea dall'Ateneo	6
Art. 21. Efficacia della sanzione	6
Art. 22. Efficacia di sanzioni emesse da altri Atenei	6
Art. 23. Registrazione della sanzione nella carriera dello studente	6
TITOLO V. NORME TRANSITORIE E FINALI	6
Art. 24. Entrata in vigore	6
Art. 25. Effetti dell'entrata in vigore	6
Art. 26. Nomina della Commissione Disciplinare a seguito di emanazione	6

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento per:
 - a. "Giurisdizione Disciplinare" si intende l'ambito in cui è riconosciuta potestà disciplinare all'Ateneo dal Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935 n. 1071, art. 16, così come integrato dal Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269, artt. 45-47;
 - b. "Studenti" si intendono tutte le studentesse e gli studenti ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. b) del Codice Etico e di comportamento di Ateneo ;
 - c. "Disciplina Universitaria" si intende l'insieme di norme e sanzioni a tutela dell'integrità accademica degli studenti, nonché della corretta e libera partecipazione degli stessi: alla vita accademica, alla frequentazione delle attività didattiche e al sostenimento degli esami di profitto o finali con correttezza e nel pieno godimento dei propri diritti;
 - d. "Attività Didattiche" si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - e. "Esami di profitto" si intendono tutte le verifiche dei risultati di attività formative, non conclusive di un percorso di studi;
 - f. "Esami finali" si intendono tutte le prove conclusive di un percorso di studio;
 - g. "Spazi Universitari" si intendono tutti i luoghi fisici in cui si svolgono attività didattiche, esami di profitto o esami finali, ivi comprese le pertinenze degli stessi;
 - h. "Violazione" si intende un'azione dolosa o gravemente colposa commessa da uno o più studenti, anche non in concorso tra loro, in contrasto con la disciplina universitaria;
 - i. "Sanzione disciplinare" si intende il provvedimento sfavorevole adottato dall'Ateneo in conseguenza della violazione accertata, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 2. Ambito della giurisdizione disciplinare

1. L'Ateneo esercita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei propri studenti per violazioni commesse negli spazi universitari.
2. lo studente si considera sempre all'interno degli spazi universitari nel corso delle attività didattiche, degli esami di profitto o degli esami finali, ciò avvenga in presenza o con mezzi idonei a garantire una fruizione a distanza.
3. La giurisdizione disciplinare si estende oltre gli spazi di Ateneo ogni qualvolta la violazione disciplinare compromette la dignità o l'onore del nome o dell'immagine di Ateneo o di un suo componente.

Art. 3. Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, anche se impegnati in scambi con altri Atenei.
2. Agli studenti iscritti ad altre tipologie di corsi di studio le norme del presente regolamento si applicano in assenza di specifiche norme di disciplina e compatibilmente con la specialità del corso considerato.

Art. 4. Indipendenza della giurisdizione disciplinare

1. L'Ateneo può esercitare la propria giurisdizione disciplinare indipendentemente dalla pendenza di procedimenti giudiziari sui medesimi fatti.
2. Per gravi motivi, il Rettore può sospendere una procedura disciplinare pendente in attesa dell'accertamento dei fatti da parte dell'Autorità giudiziaria. Il periodo di sospensione non si computa nella durata del procedimento disciplinare.

TITOLO II. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 5. Istruttoria preliminare

1. I membri della Comunità Universitaria, così come individuata dall'art. 2 del Codice Etico e di Comportamento di Ateneo, segnalano i fatti di rilievo disciplinare di cui vengono a conoscenza in aderenza ai doveri connessi al proprio status. I soggetti esterni all'Ateneo possono segnalare fatti di rilievo disciplinare di cui vengono a diretta conoscenza ove ne abbiamo interesse.
2. L'ufficio competente compie l'istruttoria preliminare al fine di ricostruire i fatti connessi alla violazione disciplinare segnalata.
3. Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati al Rettore nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione disciplinare.

Art. 6. Computo dei Termini

1. I termini indicati nel presente regolamento sono perentori solamente dove è espressamente indicato ovvero dove al loro inutile decorso corrisponde una decadenza espressa.
2. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
3. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
4. In caso di concorso delle norme di cui ai due commi precedenti, si computa il termine applicando prima la disposizione del comma 3 e poi quella del comma 2.
5. I giorni festivi si computano nel termine. I sabati sono equiparati a giorni festivi.
6. Se il giorno di scadenza cade di domenica, sabato o giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo utile.
7. Nel calcolo del termine delle sanzioni si applicano le norme di cui ai commi precedenti, escluso il comma 6.

Art. 7. Potere di iniziativa

1. Il potere di iniziativa disciplinare è esercitato discrezionalmente dal Rettore nel rispetto delle norme statutarie, inviando nota di contestazione agli studenti interessati.

Art. 8. Comunicazioni tra studenti e Ateneo

1. L'Ateneo esegue le comunicazioni previste dal presente Regolamento con modalità telematiche idonee a garantire prova dell'avvenuta conoscenza da parte degli studenti destinatari, oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Gli studenti comunicano con l'Ateneo con la propria mail istituzionale.

Art. 9. Diritto di difesa

1. Lo studente incolpato ha diritto ad esercitare le proprie difese nel termine di dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
2. Lo studente incolpato può presentare difese scritte e/o chiedere che venga fissata la sua audizione per presentare difese orali.
3. La Commissione Disciplinare Studenti fissa giorno e ora in cui procedere all'audizione innanzi a sé, con l'avviso che la mancata presentazione dello studente alla data indicata lo farà decadere dal diritto di essere ascoltato a propria difesa. Lo studente che dimostra di non aver potuto partecipare all'audizione per causa a lui non imputabile può chiedere venga fissata altra seduta allo scopo.
4. All'audizione può presenziare insieme allo studente una persona di sua fiducia.

Art. 10. Commissione Disciplinare Studenti

1. La Commissione Disciplinare Studenti è composta da un numero dispari di Senatori Accademici non inferiore a tre, di cui almeno uno studente, individuati dal Senato Accademico e nominati dal Rettore. Il Senato Accademico identifica anche il Presidente della Commissione che ha il compito di dirigerne i lavori, assicurandone un corretto e celere svolgimento.

2. Per ogni membro nominato ai sensi del comma precedente deve essere individuato un membro supplente, sempre appartenente al Senato Accademico; resta fermo il rispetto della proporzione tra docenti e studenti individuata nella composizione effettiva dell'Organo.
3. Il mandato nella Commissione Disciplinare Studenti è pari alla permanenza dei singoli membri nel Senato accademico. Scaduto il mandato senatoriale, i membri della Commissione Disciplinare Studenti rimangono in carica per l'esaurimento dei procedimenti pendenti o comunque fino alla nomina di nuovi commissari.
4. In caso di assenza in seduta del Presidente nominato, ne svolge le funzioni il membro docente o ricercatore con maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di pari anzianità di servizio, assume la presidenza il più anziano per età anagrafica. Qualora persista la parità, la funzione è assunta dal docente o ricercatore il cui cognome precede in ordine alfabetico.
5. Ad ogni seduta della Commissione Disciplinare corrisponde un separato verbale redatto a cura del Segretario, che è il solo che lo firma. Il Segretario può avvalersi del supporto degli uffici nell'esecuzione dei propri compiti.
6. Il ruolo di Segretario della Commissione è attribuito al docente o ricercatore con minore anzianità di servizio nel ruolo presente in seduta. In caso di pari anzianità di servizio, assume la presidenza il più giovane per età anagrafica. Qualora persista la parità, la funzione è assunta dal docente o ricercatore il cui cognome precede in ordine alfabetico.
7. La Commissione siede nella totalità dei propri membri e decide a maggioranza degli stessi.

Art. 11. Conflitto di interessi

1. Ogni membro della Commissione Disciplinare si astiene dal partecipare a procedimenti disciplinari se:
 - a. Sono coinvolti interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado;
 - b. Ha con lo studente incolpato causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito o rivesta comunque altro ruolo legalmente riconosciuto verso costui al di fuori dello stretto ambito didattico;
 - c. Si trova in altra situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi o comunque ricorrono gravi ragioni di convenienza.
2. La mancata astensione può essere segnalata da chiunque vi abbia interesse. La fondatezza della segnalazione viene valutata dal Responsabile del Procedimento allo stato degli atti.
3. La segnalazione infondata o la mancata astensione può dare seguito a procedimenti disciplinari secondo le norme vigenti.

Art. 12. Decisione del procedimento disciplinare

1. La Commissione Disciplinare Studenti, dato seguito all'eventuale audizione delle persone incolpate, esamina l'intera istruttoria eseguita ed emette direttamente il provvedimento disciplinare in calce al verbale della seduta, tutte le volte in cui ritiene applicarsi una sanzione diversa dalla sospensione.
2. Se la Commissione Disciplinare Studenti ritiene doversi emettere un provvedimento di sospensione, avanza questa proposta al Senato Accademico alla prima seduta utile, che può farlo proprio oppure discostarsene motivatamente. I membri della Commissione Disciplinare Studenti non possono partecipare alla votazione del Senato Accademico sulla proposta di sanzione formulata e non vengono conteggiati nel quorum costitutivo e deliberativo del Senato medesimo.
3. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, alla durata del corso, nonché all'irrogazione di precedenti sanzioni disciplinari, anche relative a pregresse carriere attivate nell'Ateneo da parte del medesimo studente.
4. In ogni caso, la decisione del procedimento disciplinare deve avvenire nel termine perentorio di centottanta giorni dalla contestazione disciplinare.

Art. 13. Archiviazione del procedimento

1. L'archiviazione può essere disposta prima della seduta della Commissione Disciplinare dall'RPA del procedimento sentito il Presidente della Commissione Disciplinare Studenti e il Rettore o suo Delegato.
2. La Commissione Disciplinare può, ad esito delle proprie attività, disporre l'archiviazione del procedimento con proprio provvedimento in calce al verbale della seduta.
3. Il fatto oggetto di archiviazione può comunque costituire elemento di valutazione nei procedimenti disciplinari avviati a carico della stessa persona fisica nei due anni accademici successivi.

TITOLO III. PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Art. 14. Scopo del provvedimento cautelare

1. L'Ateneo può adottare i provvedimenti cautelari ritenuti più idonei se vi è fondato motivo per ritenere che la violazione denunciata possa essere reiterata o le sue conseguenze negative possano aggravarsi, se vi è pericolo che vengano inquinate o distrutte le prove della violazione, nonché ogni qualvolta ricorrono gravi e specifiche ragioni connesse al corretto e utile svolgimento dell'istruttoria del procedimento da avviare o avviato.

Art. 15. Competenza e contenuto

1. Il provvedimento cautelare è emesso dal responsabile amministrativo del procedimento disciplinare.
2. Il provvedimento cautelare deve contenere:
 - a. indicazione succinta della notizia di violazione;
 - b. dichiarazione dello scopo per cui il provvedimento cautelare è emesso;
 - c. effetti a carico dello studente;
 - d. la durata del provvedimento stesso, se diversa dalla durata del procedimento disciplinare a cui accede.
3. L'efficacia del provvedimento cautelare decorre dall'emissione del medesimo.
4. Il provvedimento cautelare non può avere efficacia oltre al giorno in cui viene definito il procedimento disciplinare a cui accede.

Art. 16. Effetti del provvedimento cautelare sulla sanzione disciplinare

1. Nell'applicazione della sanzione disciplinare viene scorporata la durata effettiva del provvedimento cautelare, indipendentemente dalla tipologia di sanzione adottata.

TITOLO IV. SANZIONI APPLICABILI E LORO ESECUZIONE

Art. 17. Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in una nota di biasimo indirizzata allo studente che ha commesso la violazione.

Art. 18. Esclusione temporanea da uno o più esami

1. L'esclusione da uno o più esami può avere una durata minima di un giorno e una durata massima di tre mesi.
2. Lo studente escluso da uno o più esami non può iscriversi né sostenere esami di profitto o la prova finale per il periodo stabilito nel provvedimento sanzionatorio.

Art. 19. Interdizione da uno o più insegnamenti e dai relativi esami

1. L'interdizione da uno o più insegnamenti ha una durata minima di tre mesi e un giorno ed una durata massima di sei mesi.
2. Lo studente interdetto non può partecipare alle attività di didattiche di uno o più insegnamenti specifici, né sostenere esami di profitto o la prova finale per il periodo stabilito nel provvedimento sanzionatorio.

Art. 20. Sospensione temporanea dall'Ateneo

1. La sospensione temporanea dall'Ateneo ha una durata minima di sei mesi e un giorno e una durata massima di dodici mesi.
2. Nel periodo di sospensione lo studente non può compiere atti di carriera, partecipare ad attività didattiche o sostenere esami di profitto o la prova finale.

Art. 21. Efficacia della sanzione

1. Tutte le sanzioni acquistano efficacia dal momento in cui sono rese note al loro destinatario.
2. L'ufficio competente adotta tutte le misure opportune per assicurare la comunicazione interna necessaria alla corretta esecuzione della sanzione.

Art. 22. Efficacia di sanzioni emesse da altri Atenei

1. Se dal foglio di congedo rilasciato dall'Ateneo di provenienza risulta che lo studente trasferito debba ancora scontare, in tutto o in parte, una sanzione disciplinare, se ne dà diretta applicazione informando lo studente stesso.
2. In ogni caso la sanzione così applicata non può superare i massimi edittali previsti dal presente Regolamento in base alla tipologia di appartenenza.

Art. 23. Registrazione della sanzione nella carriera dello studente

1. La sanzione disciplinare viene annotata nella carriera dello studente.
2. La menzione delle sanzioni disciplinari viene inserita anche al foglio di congedo.
3. Delle sanzioni non ancora interamente scontate viene data comunicazione, in caso di trasferimento, all'Ateneo di destinazione con la richiesta di darne esecuzione per il periodo rimanente.

TITOLO V. NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 24. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel termine indicato dal Decreto Rettorale di emanazione.

Art. 25. Effetti dell'entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento per i Procedimenti Disciplinari degli Studenti emanato con D.R. n. 1918 del 09/10/2019 e ss.mm..
2. I procedimenti disciplinari avviati in vigore del Regolamento emanato con D.R. n. 1918 del 09/10/2019 e ss.mm. continuano ad essere disciplinati da questa disciplina fino alla loro naturale conclusione.
3. Si considerano avviati in vigore del Regolamento emanato con D.R. n. 1918 del 09/10/2019 e ss.mm. tutti i procedimenti in cui la nota di contestazione risulta firmata alla data di entrata in vigore del presente testo normativo

Art. 26. Nomina della Commissione Disciplinare a seguito di emanazione

1. Contestualmente all'approvazione del presente Regolamento il Senato Accademico individua la composizione della Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. 10.
2. La Commissione Disciplinare individuata ai sensi del comma precedente entra nel ruolo contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento e decide su tutti i procedimenti pendenti e futuri.
3. Per tutte le successive modifiche della composizione della Commissione Disciplinare si osservano le norme di questo regolamento ad esclusione del presente articolo.